



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Ancona

Provincia di Ancona

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

e p.c.

Comune di Offagna (AN)

protocollo_offagna@pec.it

Sig.ra Marconi Katia

Società Agricola Marconi-Capitani S.s.

c/o geom. Stefano Santilli

stefano.santilli@geopec.it

Commissione Regionale

per il Patrimonio Culturale

c/o Segretariato Regionale

del MiC per le Marche

sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio del 06/02/2025 n. 4664

Protocollo Sabap del 06/02/2025 n. 1693

Oggetto: Offagna (AN) – via Liscia n. 8

Progetto per la realizzazione di una nuova concimaia

Catastalmente identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 5 part. 536

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Quadro normativo di riferimento: Norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art.142 c.1 lett. c) Torrente Aspigo del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Vs Rif.: P.E. prot. n. 550 del 24/01/2025

Trasmissione Parere vincolante ai sensi dell'art.146 commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Sig.ra Marconi Katia - Società Agricola Marconi - Capitani S.s.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: funz. arch. Camilla Tassi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 06/02/2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 06/02/2025 con prot. n. 1693;

visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, per la parte ancora vigente;

visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57;

vista la Parte Terza del Codice e in particolare l'art. 146, commi 5 e 8;

esaminata la documentazione progettuale pervenuta e, in particolare, il contenuto della relazione paesaggistica;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO
Piazza del Senato n.15 - 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

preso atto che il progetto pervenuto riguarda la realizzazione di una concimaia per il deposito di letame che si qualifica come intervento di nuova costruzione, e prevede i seguenti interventi:

- realizzazione di un manufatto di dimensioni pari a 10,00 ml x 8,00 ml ed un'altezza di 2,60 ml, sarà realizzato con struttura in c.a. con fondazioni e pareti su tre lati senza copertura;
- impermeabilizzazione della pavimentazione, realizzata in c.a., per impedire l'infiltrazione dei liquami;
- posizione altimetrica alla quota attuale di terreno al fine di evitare movimentazioni di terreno;
- collocazione in prossimità della stalla e del deposito di attrezzi agricoli in una zona a SO dell'area evitando l'abbattimento di alberature esistenti e limitando al massimo il movimento di terreno;

viste le valutazioni di codesta Amministrazione in sede istruttoria: *"In considerazione, pertanto, delle caratteristiche del sito d'intervento (strutture già esistenti), della modesta estensione dell'opera in progetto e dalla bassa visibilità della stessa data dalla presenza di essenze arboree già presenti nel sito lungo tutto il perimetro del fondo, non si produrranno significative variazioni del complessivo effetto percettivo, scenico e panoramico dell'area soggetta a tutela"*;

considerato l'intervento proposto riguarda un'area identificata nel P.R.G., così come da certificazione redatta dal Comune di Offagna, come zona E, art. 42 - Sottozona E3 "Corsi d'acqua", normata dall'art. 42 delle NTA.;

data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la conformità alla vigente normativa urbanistica;

considerato che, allegata alla già menzionata documentazione, la relazione tecnico illustrativa redatta dal Responsabile di codesta Amministrazione e dando per eseguito l'espletamento della verifica di conformità del progetto in esame con le finalità del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e con quanto previsto dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);

Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull'area in oggetto *ope legis* ex art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito;

verificato che le opere di cui sopra non arrecano, in linea di massima, particolari modificazioni allo stato dei luoghi e quindi non costituiscono rischio di compromissione delle risorse naturali e dei caratteri connotativi del paesaggio soggetto a tutela;

tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi dell'art. 146, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.,

questa Soprintendenza

esprime **parere favorevole** in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate, una volta adeguate alle prescrizioni di questo Ufficio, per tipologia, forma e dimensione non incidono negativamente sulla salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato.

Al fine di ottimizzare l'inserimento dell'intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, si ritiene infatti che il presente progetto debba essere adeguato attraverso il recepimento delle seguenti indicazioni esecutive:

- *venga prevista nella zona sud dell'area, compatibilmente con le attività dell'azienda, una fascia di vegetazione arbustiva e arborea composta da varietà autoctone, per la lunghezza della concimaia e della stalla, al fine della mitigazione visiva.*

Il presente parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante viene trasmesso a codesta Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non costituisce pertanto titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere.

Si resta in attesa di acquisire, da parte di codesta Amministrazione, copia del provvedimento finale di competenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. che dovrà recepire le prescrizioni sopra espresse.

Sarà cura di codesto Ente responsabile del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica verificare il recepimento ed il rispetto delle suddette prescrizioni.

Restano salve, comunque, le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico - edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

Il Soprintendente
arch. Cecilia Carolosi

CT/am

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO
Piazza del Senato n.15 - 60121 Ancona - Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: SABAP-AN-PU
Numero di protocollo: 3733
Data protocollazione: 17/03/2025
Segnatura: MIC|MIC_SABAP-AN-PU_U03|17/03/2025|0003733-P
